



“ Rimedi all’inadempimento di obblighi economici e non economici”, Ilaria Fuccaro

“ Crisi della famiglia e provvedimenti giudiziari nell’interesse del figlio minorenne. Esecuzione e tutela sotto il profilo civile e penale”, Firenze, 07.11.2019



1. art. 12 l. 1185/1967 ss. modif
2. art. 156 co. 6 c.c. e art. 8 l. 898/1970
3. art. 709 *ter* c.p.c.
4. art. 614 *bis* c.p.c.



1. art. 12 l. 1185/1967, ritiro del passaporto ai sensi dell'art. 12 della legge 1185/1967 :

“ (..)

Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dello adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato. altro rimedio apprestato a favore degli aventi diritto è il ricorso al giudice tutelare affinché lo stesso disponga il ritiro del passaporto al coniuge obbligato al mantenimento. Si tratta di uno strumento poco utilizzato nella pratica che tuttavia ha lo scopo, attraverso le diverse limitazioni derivanti dall'applicazione di tale misura, di indurre all'adempimento dell'obbligo”.





2a. art. 156 co. 6 c.c. : *“in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ...ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”;*

2b. art. 8 l. 898/1970: *“il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”;*

2c art. 3 l.219/2012: *“Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell’obligato secondo quanto previsto dall’articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898”.*



3. art. 709 ter c.p.c. : *“Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. (...)”*


A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;*
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;*
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;*
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.*

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.



4. art. 614 bis c.p.c.: *“Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento(2). Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza”*.



Ilaria Fuccaro, Avvocato, Mediatore Familiare, Coordinatore Genitoriale, Consiglio Direttivo Camera Minorile
Distrettuale "G. Meucci" di Firenze